



**Comune di
Cavallino –Treporti
(Provincia di Venezia)**

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E FRUIZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER I CANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Al fine di garantire il benessere degli animali da compagnia attraverso il libero sgambamento e la socializzazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di animali d'affezione e la giusta convivenza civica, il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione nelle aree pubbliche dedicate, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 – Definizioni

1. **Area di sgambamento e socializzazione per cani**: area verde di proprietà comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento e socializzazione per cani” nella quale è consentito l’accesso ai cani in condizione di libertà purché sotto la stretta vigilanza attiva e responsabilità dei loro proprietari/accompagnatori, nel rispetto delle regole comportamentali contemplate nel presente regolamento.
2. **Proprietario**: persona fisica intestataria dell’animale, come risulta dall’anagrafe canina o da altro sistema di identificazione riconosciuto dall’Unione europea, che si assume tutte le responsabilità per danni a terzi, animali e cose provocati dal cane anche nel caso in cui l’accompagnatore sia minore o concretamente incapace di gestire adeguatamente il cane;
3. **Accompagnatore**: persona fisica, anche diversa dal proprietario, che a qualsiasi titolo ha in custodia, anche temporanea, l’animale e che si assume, durante le operazioni di movimento, tutte le responsabilità per danni a terzi, animali e cose provocati dal cane, fatto salvo quanto previsto nel punto 2.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme di accesso e comportamentali del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree dedicate di cui al punto 1 dell’art.2 .

Art. 4 – Obblighi istituzionali

Il Comune istituisce per mezzo di servizi diretti e/o in convenzione, il rilascio dei moduli di iscrizione e di una cedola di autorizzazione per l’accesso all’area.

Provvederà periodicamente o quando se ne ravvisi la necessità e/o l’urgenza alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area nella sua totalità (recinzioni, arredi, sfalci e potature, ecc.), alla disinfezione e disinfestazione e allo svuotamento dei cestini, all’apertura e chiusura.

Art. 5 – Apertura, chiusura, orari

Le aree di sgambamento e socializzazione saranno aperte di regola tutti i giorni fatti salvi i casi di chiusura temporanea dovuti ad interventi previsti dall’ art. 4 secondo capoverso.

Con deliberazione della Giunta comunale, saranno esattamente individuate le aree e fissati gli orari in coerenza con quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di Polizia Urbana.

Art. 6 – Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sul corretto utilizzo delle aree di norma viene svolta:

- a. dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia;
- b. da personale incaricato nel rispetto delle norme vigenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Il personale del Servizio Veterinario dell'Az. U.L.S.S. convenzionata, può svolgere in forma autonoma tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza a tutela dell'igiene pubblica.

Art. 7 – Regole per l'accessibilità, oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Tutti i proprietari di cani che vogliono accedere ad un'area di sgambamento e socializzazione, devono farne specifica richiesta su apposito modulo d'iscrizione presso l'ufficio competente, che sarà individuato previa deliberazione della Giunta comunale.

Tale modulo servirà per ottenere il rilascio di un apposito contrassegno con validità annuale come documento di riconoscimento esclusivo per l'accesso all'area.

Nel modulo della richiesta, che dovrà essere predisposto dal soggetto gestore in almeno tre lingue, nel rispetto delle condizioni generali approvate con il presente provvedimento, dovranno essere indicati:

- a. dati anagrafici del proprietario;
- b. razza, sesso e colore del mantello del cane;
- c. numero del microchip;
- d. sottoscrizione atto di responsabilità dello stato vaccinale e dei casi previsti dalle norme emanate dal Ministero della Sanità e dai servizi veterinari delle Az. U.L.S.S. competenti; trattamento antiparassitario
- e. elenco delle persone autorizzate ad accompagnare il cane con la dichiarazione che le stesse si trovano nelle condizioni psico-fisiche adeguate per gestire l'animale;
- f. dichiarazione e assunzione di responsabilità civile del proprietario per danni a terzi, animali e cose provocati dal cane con particolare riferimento ai casi in cui sia stato indicato come accompagnatore un minorenni.
- g. Sottoscrizione della veridicità dei dati forniti e liberatoria per il trattamento degli stessi.

Il contrassegno ha valore annuale con scadenza al 31/12 indipendentemente dalla data di emissione.

Il contributo per il ritiro del contrassegno viene stabilito in euro 1,00(uno) annuali per i residenti, in euro 5,00(cinque) per i turisti e i non residenti del territorio comunale di Cavallino Treporti.

Le tariffe potranno essere aggiornate di anno in anno con deliberazione della Giunta comunale.

Il modulo dovrà tener conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa sanitaria dell'Unione Europea per gli animali di proprietà di cittadini stranieri.

Per l'introduzione dei cani da paesi Ue è richiesto il passaporto comunitario stabilito dalla Decisione della Commissione 2003/803/CE del 23/11/2003 oltre che l'apposizione del microchip o di un tatuaggio chiaramente leggibile se però apposto prima del 03/07/2011.

Per l'introduzione dei cani da paesi terzi si deve distinguere se il paese sia inserito o meno in un elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE:

- I cani provenienti da un paese inserito nell'elenco devono essere muniti del certificato sanitario di cui all'Allegato II della Decisione di esecuzione della Commissione 2011/874/UE del 15 dicembre 2011, rilasciato da un veterinario ufficiale dell'Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile se apposto prima del 03/07/2011 o un microchip.
- I cani provenienti da un paese non inserito nell'elenco devono essere identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile se apposto prima del 03/07/2011 o un microchip e muniti di certificato sanitario che, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l'avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia.

Art.8- Regole comportamentali all'interno dell'area

- 1) i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il costante controllo dell'accompagnatore, il quale dovrà essere nelle condizioni psico-fisiche adeguate per gestire l'animale;
- 2) ciascun accompagnatore dovrà, prima di accedere all'area, valutare preventivamente se vi è spazio sufficiente per le attività del proprio cane. Nel caso di un elevato e contemporaneo utilizzo dell'area, i fruitori dovranno avvicinarsi per un periodo temporale stabilito in 15 minuti per consentirne la civile opportunità di fruizione ad altri utenti;

- 3) per i cani con problemi comportamentali derivati anche dalla presenza di altri soggetti, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare conflitti e, se, necessario adottare l'uso della museruola.
- 4) nel caso di incompatibilità e/o conflittualità che avvenga all'interno dell'area tali cani debbono essere immediatamente allontanati dalla stessa, successivamente ogni accompagnatore dovrà adottare un avvicendamento per un tempo massimo di 15 minuti con gli altri fruitori presenti all'interno dell'area, con il rispetto del diritto comune di accesso per quelli in attesa;
- 5) su richiesta di personale delegato al controllo da parte dell'Amministrazione comunale o dagli agenti e ufficiali delle forze dell'ordine in servizio, deve essere consentita in qualsiasi momento la verifica del cane e della corrispondenza dei dati relativi al contrassegno di accesso;
- 6) è vietato l'accesso:
 1. ai cani da competizione ;
 2. ai cuccioli con età inferiore di tre mesi;
 3. ai cani con patologie infettive in atto o trasmissibili per contatto
 4. alle femmine in fase di proestro ed estro(*calore*);
 5. ai cani che manifestano ancora prima di accedere uno stato di aggressività eccessivo;
- 7) è vietato introdurre e depositare in maniera stabile, sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature (palle, corde ecc.) per giochi con i cani; le stesse in uso temporaneo debbono essere rimosse ogni qualvolta possano intralciare la normale attività o su esplicita richiesta del personale di vigilanza, comunque non debbono permanere all'interno e all'esterno dell'area oltre al periodo di fruizione e non permanere all'esterno entro e non oltre le fasce orarie previste;
- 8) è vietato somministrare cibo agli animali se non con l'ausilio di appositi contenitori di proprietà, i quali debbono essere immediatamente rimossi dopo l'uso;
- 9) è vietato abbandonare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ivi compresi gli avanzi di cibo;
- 10) è vietato l'accesso con cicli, motocicli ecc. e gli stessi non debbono essere depositati o incatenati alle reti di recinzione perimetrali; sono ammesse strutture meccaniche ad esclusivo uso di trasporto (gabbie /trasportino ecc.) per animali e gli ausili per i portatori di disabilità, il loro eventuale deposito o stazionamento all'interno dell'area non deve essere origine di intralcio e/o pericolo per gli altri fruitori;
- 12) durante la permanenza, gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che l'animale arrechi danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature presenti nell'area; inoltre, si dovrà cercare la forma migliore di gestione per evitare eccessivi o inutili rumori (abbai continui, ecc.) al fine di arrecare il minor disturbo ai residenti limitrofi;

- 13) è fatto obbligo di detenere sempre un idoneo kit per la pulizia, di asportare le eventuali deiezioni solide, porle in sacchetti impermeabili e depositarle negli appositi contenitori;
- 14) evitare che i cani scavino buche e nel caso fortuito che questo avvenga devono essere immediatamente ricoperte dal suo accompagnatore;
- 15) su tutta l'area è vietato svolgere attività di addestramento cani (difesa, guardia, caccia) e qualsiasi altra attività rientrante in attività sportiva o competitiva (es.: agility-dog, ecc.).

Art. 9 – Sanzioni e disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze del presente regolamento l'area di sgambamento interessata, potrà essere chiusa temporaneamente o definitivamente, previa ordinanza dell'organo comunale competente.

Art. 10 – Entrata in vigore, modifiche, clausola risolutiva.

Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio come per legge.

Il presente Regolamento, dopo un anno di sperimentazione, potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali, nazionali in tema di tutela e benessere degli animali o alle sopravvenute necessità o esigenze del caso, fermo restando che, nel caso di una sistematica e diffusa violazione dello stesso da parte dell'utenza, il regolamento cesserà di avere efficacia automaticamente dopo un anno a decorrere dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

